REGOLAMENTO (CEE) N. 3373/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2396/84 che stabilisce le modalità di applicazione per la stesura del bilancio di previsione del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 [2], in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2396/84 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/87 [4], stabilisce i dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, suddivisi per categoria di prodotto, onde permetterle di redigere il bilancio di previsione del settore vitivinicolo per una data campagna ;

considerando che, per l'elaborazione del bilancio di previsione e per una gestione corretta del mercato, la valutazione di talune voci è della massima importanza ; che si rende pertanto indispensabile la conoscenza del bilancio provvisorio della campagna precedente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2396/84 è completato con l'aggiunta del comma seguente :

« Gli Stati membri trasmettono all'istituto statistico delle Comunità europee, per la campagna precedente e secondo lo schema indicato nell'allegato IV, entro e non oltre :

— il 30 novembre, il bilancio provvisorio ;

— il 15 marzo, il bilancio definitivo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
[3] GU n. L 224 del 21. 8. 1984, pag. 14.
[4] GU n. L 342 del 4. 12. 1987, pag. 11.

ALLEGATO

« ALLEGATO IV

BILANCIO **PROVVISORIO / DEFINITIVO** **DEL VINO**

Paese : .....

Campagna : .....

(1 000 hl)

	CRONOS	Voci	Totale vino			V.q.p.r.d.			Vino da tavola			Altri vini			Vermouth
			Totale	Rosso/ Rosato	Bianco	Totale	Rosso/ Rosato	Bianco	Totale	Rosso/ Rosato	Bianco	Totale	Rosso/ Rosato	Bianco	
1.		SCORTE INIZIALI													
1.1.		– di cui al commercio													
2.	10	PRODUZIONE TOTALE DI MOSTO E VINO													
3.	11	MOSTO PER IL SUCCO D'UVA													
4.	12	PRODUZIONE UTILIZZABILE (vino)													(1)
5.	20	IMPORTAZIONE													
5.1.		– di cui da paesi terzi													
6.(1+4+5) (7+8+9)		DISPONIBILITÀ													
7.	30	ESPORTAZIONI													
7.1.		– di cui verso paesi terzi													
8.	50	UTILIZZAZIONE INTERNA TOTALE													
8.1.	70	– *Consumo umano*													
8.2.	60	– *Usi industriali*													
8.2.1.	61	– Distillazione													
8.2.1.1.		– Acquavite Doc (cognac, armagnac)													
8.2.1.2.		– secondo il regolamento (CEE) n. 822/87													
8.2.1.3.		– altre													
8.2.2.		– Acetifici													
8.3.	65	– *Trasformazione*													
8.4.	53	– *Perdite*													
8.4.1.		– dopo la dichiarazione del raccolto													
8.4.2.		– al commercio													
9.	40	SCORTE FINALI													
9.1.	42	– di cui al commercio													

(1) Peso di vino / 0,75 = Produzione utilizzabile di Vermouth (Bilancio Vermouth). »